



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE
Rappresentanza e comunicazione negli Stati membri
Rappresentanza in Italia

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE
Progetto 32 - **Conservatorio di musica di Stato "Arturo Toscanini di Ribera"**

PREAMBOLO

La presente **convenzione** ("la convenzione") è stipulata **tra** le seguenti parti:

da una parte

l'Unione europea ("UE"), rappresentata dalla Commissione europea ("Commissione europea" o "amministrazione erogatrice"),

e

dall'altra

Conservatorio di musica di Stato "Arturo Toscanini di Ribera"

avente sede in Corso Umberto I 359, Ribera

Se non diversamente indicato, i riferimenti a "beneficiario" o "beneficiari" includono il coordinatore e le eventuali entità affiliate.

Se a firmare la convenzione di sovvenzione è un solo beneficiario ("sovvenzione monobeneficiario"), tutti i riferimenti a "coordinatore" o "beneficiari" si considereranno fatti, mutatis mutandis, al beneficiario.

Le parti summenzionate hanno deciso di stipulare la presente convenzione.

Firmando la presente convenzione e i moduli di adesione, i beneficiari accettano la sovvenzione e convengono di attuare l'azione sotto la propria responsabilità e in conformità alla convenzione, a tutti gli obblighi e ai termini e alle condizioni ivi stabiliti.

La presente convenzione si compone di quanto segue:

- Preambolo
- Termini e condizioni (compresa la scheda tecnica)
- Allegato 1 Descrizione dell'azione
- Allegato 2 Bilancio di previsione dell'azione
- Allegato 3 Moduli di adesione non applicabili (non allegare l'Allegato 3)
- Allegato 4 Modello di rendiconto finanziario
- Allegato 5 Norme specifiche
- Allegato 6 Modello di relazione tecnica finale

TERMINI E CONDIZIONI

INDICE

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE	2
TERMINI E CONDIZIONI	3
CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI	10
ARTICOLO 1 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE	10
ARTICOLO 2 — DEFINIZIONI	10
CAPO 2 AZIONE	11
ARTICOLO 3 — AZIONE	11
ARTICOLO 4 — DURATA E DATA D'INIZIO	11
CAPO 3 SOVVENZIONE	12
ARTICOLO 5 — SOVVENZIONE	12
5.1 Forma della sovvenzione	12
5.2 Importo massimo della sovvenzione	12
5.3 Tasso di finanziamento	12
5.4 Bilancio di previsione, categorie di bilancio e forme di finanziamento	12
5.5 Flessibilità di bilancio	12
ARTICOLO 6 — CONTRIBUTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI	12
6.1 e 6.2 Condizioni generali e specifiche di ammissibilità	12
6.3 Contributi non ammissibili	13
6.4 Conseguenze dell'inosservanza	13
CAPO 4 ATTUAZIONE DELLA SOVVENZIONE	13
SEZIONE 1 CONSORZIO: BENEFICIARI, ENTITÀ AFFILIATE E ALTRI PARTECIPANTI	13
ARTICOLO 7 — BENEFICIARI	13
ARTICOLO 8 — ENTITÀ AFFILIATE	15
ARTICOLO 9 — ALTRI PARTECIPANTI ALL'AZIONE	16
9.1 Partner associati	16
9.2 Terzi che forniscono contributi in natura all'azione	16
9.3 Subappaltatori	16
9.4 Destinatari del sostegno finanziario a terzi	16
ARTICOLO 10 — PARTECIPANTI CON STATUS SPECIALE	16
10.1 Partecipanti non UE	16
10.2 Partecipanti costituiti da organizzazioni internazionali	16
10.3 Partecipanti valutati per pilastro	17
SEZIONE 2 NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE	17
ARTICOLO 11 — CORRETTA ATTUAZIONE DELL'AZIONE	17
11.1 Obbligo di attuare correttamente l'azione	17
11.2 Conseguenze dell'inosservanza	17
ARTICOLO 12 — CONFLITTO DI INTERESSI	17
12.1 Conflitto d'interessi	17
12.2 Conseguenze dell'inosservanza	18
ARTICOLO 13 — RISERVATEZZA E SICUREZZA	18
13.1 Informazioni riservate	18

13.2	Informazioni classificate	19
13.3	Conseguenze dell'inosservanza	19
ARTICOLO 14 — ETICA E VALORI		19
14.1	Etica	19
14.2	Valori	19
14.3	Conseguenze dell'inosservanza	19
ARTICOLO 15 — PROTEZIONE DEI DATI		20
15.1	Trattamento dei dati a opera dell'amministrazione erogatrice	20
15.2	Trattamento dei dati personali a opera dei beneficiari	20
15.3	Conseguenze dell'inosservanza	21
ARTICOLO 16 — DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI) — CONOSCENZE PREESISTENTI E RISULTATI — DIRITTI DI ACCESSO E DIRITTI DI UTILIZZO		21
16.1	Conoscenze preesistenti e diritti di accesso	21
16.2	Proprietà dei risultati	21
16.3	Diritti di utilizzo dell'amministrazione erogatrice su materiali, documenti e informazioni ricevuti per elaborare politiche, per informazione, comunicazione, diffusione e pubblicità	21
16.4	Norme specifiche in materia di DPI, risultati e conoscenze preesistenti	22
16.5	Conseguenze dell'inosservanza	22
ARTICOLO 17 — COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E VISIBILITÀ		23
17.1	Comunicazione — Diffusione — Promozione dell'azione	23
17.2	Visibilità — Bandiera europea e dichiarazione di finanziamento	23
17.3	Qualità dell'informazione — Clausola di esclusione della responsabilità	24
17.4	Norme specifiche in materia di comunicazione, diffusione e visibilità	24
17.5	Conseguenze dell'inosservanza	24
ARTICOLO 18 — NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE		24
SEZIONE 3 GESTIONE DELLA SOVVENZIONE		24
ARTICOLO 19 — OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE		24
19.1	Richieste di informazioni	24
19.2	Aggiornamenti dei dati del registro dei partecipanti	25
19.3	Informazioni su eventi e circostanze che incidono sull'azione	25
19.4	Conseguenze dell'inosservanza	25
ARTICOLO 20 — TENUTA DEI REGISTRI		25
20.1	Tenuta dei registri e conservazione di documenti giustificativi	25
20.2	Conseguenze dell'inosservanza	26
ARTICOLO 21 — RELAZIONI		26
21.1	Relazioni continue	26
21.2	Relazioni periodiche: relazioni tecniche e rendiconti finanziari	26
21.3	Valuta dei rendiconti finanziari e conversione in euro	27
21.4	Lingua della relazione	27
21.5	Conseguenze dell'inosservanza	27
ARTICOLO 22 — PAGAMENTI E RECUPERI — CALCOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI		27
22.1	Pagamenti e modalità di pagamento	27
22.2	Recuperi	28

22.3	Importi dovuti	28
22.4	Recupero forzato	32
22.5	Conseguenze dell'inosservanza	32
	ARTICOLO 23 — GARANZIE	33
	ARTICOLO 24 — CERTIFICATI	33
	ARTICOLO 25 — CONTROLLI, ESAMI, AUDIT E INDAGINI — ESTENSIONE DEI RISULTATI	33
25.1	Controlli, esami e audit dell'amministrazione erogatrice	33
25.2	Controlli, esami e audit della Commissione europea sulle sovvenzioni di altre amministrazioni erogatrici	35
25.3	Accesso ai registri per la valutazione delle forme semplificate di finanziamento	35
25.4	Audit e indagini dell'OLAF, dell'EPPO e della Corte dei conti europea	35
25.5	Conseguenze di controlli, esami, audit e indagini — estensione dei risultati	36
25.6	Conseguenze dell'inosservanza	37
	ARTICOLO 26 — VALUTAZIONI D'IMPATTO	37
26.1	Valutazione d'impatto	37
26.2	Conseguenze dell'inosservanza	37
CAPO 5	CONSEGUENZE DELL'INOSSERVANZA	38
	SEZIONE 1 RIFIUTO E RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE	38
	ARTICOLO 27 — RIFIUTO DEI CONTRIBUTI	38
27.1	Condizioni	38
27.2	Procedura	38
27.3	Effetti	38
	ARTICOLO 28 — RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE	38
28.1	Condizioni	38
28.2	Procedura	39
28.3	Effetti	39
	SEZIONE 2 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE	39
	ARTICOLO 29 — SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO	39
29.1	Condizioni	39
29.2	Procedura	39
	ARTICOLO 30 — SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI	40
30.1	Condizioni	40
30.2	Procedura	40
	ARTICOLO 31 — SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE	41
31.1	Sospensione della convenzione di sovvenzione chiesta dal consorzio	41
31.2	Sospensione della convenzione di sovvenzione avviata dall'UE	41
	ARTICOLO 32 — RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE O CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO	43
32.1	Risoluzione della convenzione di sovvenzione chiesta dal consorzio	43
32.2	Cessazione della partecipazione del beneficiario chiesta dal consorzio	43
32.3	Risoluzione della convenzione di sovvenzione o cessazione della partecipazione del beneficiario avviata dall'UE	43

	SEZIONE 3 ALTRE CONSEQUENZE:RISARCIMENTO DEL DANNO E SANZIONI AMMINISTRATIVE	46
	ARTICOLO 33 — RISARCIMENTO DEL DANNO	46
	33.1 Responsabilità dell'amministrazione erogatrice	46
	33.2 Responsabilità dei beneficiari	46
	ARTICOLO 34 — SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE	46
	SEZIONE 4 FORZA MAGGIORE	47
	ARTICOLO 35 — FORZA MAGGIORE	47
CAPO 6	DISPOSIZIONI FINALI	47
	ARTICOLO 36 — COMUNICAZIONE TRA LE PARTI	47
	ARTICOLO 37 — INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE	47
	ARTICOLO 38 — CALCOLO DEI PERIODI E DEI TERMINI	47
	ARTICOLO 39— MODIFICHE	48
	39.1 Condizioni	48
	39.2 Procedura	48
	ARTICOLO 40 — ADESIONE E AGGIUNTA DI NUOVI BENEFICIARI	48
	ARTICOLO 41 — CESSIONE DELLA CONVENZIONE	48
	ARTICOLO 42 — CESSIONI DI PRETESE PECUNIARIE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE EROGATRICE	49
	ARTICOLO 43 — DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE	49
	43.1 Diritto applicabile	49
	43.2 Composizione delle controversie	49
	ARTICOLO 44 — ENTRATA IN VIGORE	50

SCHEDA TECNICA

1. Dati generali

Sintesi del progetto:

Sintesi del progetto
Testo della descrizione dell'azione di cui all'allegato 1 (parte A del modulo di domanda di sovvenzione) (stesso testo della sintesi della proposta)

Parole chiave: Comunicazione e media

Numero del progetto: 32

Denominazione del progetto: HARMONE - Hub artistico per la Rete Musicale e l'Opportunità delle Nuove Generazioni in Europa

Acronimo del progetto: n/a

Invito: COMM/IT/GRANTS/2025

Argomento: COMM/IT/GRANTS/2025

Tipo di azione: Sovvenzioni sotto forma di importi forfettari

Amministrazione erogatrice: Commissione europea – UE

Sovvenzione gestita tramite il portale "Funding & Tenders" dell'UE: No

Data di inizio del progetto: 01/01/2026

Data di conclusione del progetto: 31/12/2026

Durata del progetto: 12 mesi

Accordo consortile: n/a

Informazioni aggiuntive: n/a

2. Partecipanti

Elenco dei partecipanti:

Numero	Funzione	Denominazione abbreviata	Denominazione e legale	Paese	PIC	Costi ammissibili totali (BEN)	Contributi ammissibili totali	Importo massimo della sovvenzione	Data di entrata	Data di uscita
1	BEN			Italia		n/a	n/a			
Totale						n/a	n/a	50000		

Coordinatore: n/a

3. Sovvenzione

Importo massimo della sovvenzione, costi e contributi ammissibili stimati totali e tasso di finanziamento

Importo massimo della sovvenzione (Allegato 2)	Importo massimo della sovvenzione (decisione di attribuzione)
50 000	50000

Forma della sovvenzione: importo forfettario

Modalità di sovvenzione: sovvenzione per azione

Categorie di bilancio/tipi di attività: contributi forfettari

Opzioni di ammissibilità dei costi n/a

Flessibilità di bilancio: No

4. Relazioni, pagamenti e recuperi

4.1 Relazioni continue (articolo 21)

Deliverable standard: relazione tecnica finale e rendiconto finanziario finale

Relazioni sullo stato di avanzamento: No

4.2 Relazioni periodiche e pagamenti

Calendario delle relazioni e dei pagamenti (articoli 21 e 22):

Relazioni					Pagamenti	
Periodi di riferimento			Tipo	Scadenza	Tipo	Scadenza (termine di pagamento)
PR n.	Da (mese)	a (mese)				
					Prefinanziamen o	30 giorni dall'entrata in vigore
1	1	12	Relazione tecnica finale e rendiconto finanziario finale	60 giorni a decorrere dalla fine del periodo di riferimento	Pagamento del saldo	60 giorni dal ricevimento della relazione tecnica finale e del rendiconto finanziario finale

Versamenti e garanzie di prefinanziamento

Versamento di prefinanziamento		Garanzia di prefinanziamento		
Tipo	Importo	Importo della garanzia	Divisione per partecipante	
Prefinanziamento	70 %	n/a		

Modalità delle relazioni e dei pagamenti (articoli 21 e 22):

Meccanismo di mutua assicurazione (MIM): No

Massimale dell'eventuale pagamento intermedio: n/a

Divieto del fine di lucro: n/a

Interessi di mora: BCE + 3,5 %

Conto bancario per i pagamenti:

IBAN:

IT54G0103083090000004135734

SWIFT/BIC: PASCITM1AG6

Conversione in euro: n/a

Lingua delle relazioni: lingua della convenzione

4.3 Certificati (articolo 24)

n/a

4.4 Recuperi (articolo 22)

Responsabilità di prima linea per i recuperi: n/a

Responsabilità in solido per i recuperi forzati (in caso di mancato pagamento) n/a

Responsabilità finanziaria individuale: ciascun beneficiario risponde unicamente dei propri debiti

5. Conseguenze dell'inosservanza, diritto applicabile e foro per la composizione delle controversie Diritto applicabile (articolo 43):

regime ordinario: diritto dell'Unione + diritto belga

Foro per la composizione delle controversie (articolo 43):

Foro ordinario per la composizione delle controversie:

Beneficiari UE: Tribunale dell'Unione europea + Corte di giustizia dell'Unione europea (in appello)

6. Altro

Norme specifiche (allegato 5): Sì

Termini standard dopo la fine del progetto:

Riservatezza (per X anni dopo il pagamento finale): 5

Tenuta dei registri (per X anni dopo il pagamento finale): 5 (o 3 per le sovvenzioni di importo non

superiore a 60 000 EUR)

Esami (fino a X anni dopo il pagamento finale): 5 (o 3 per le sovvenzioni di importo non superiore a 60 000 EUR)

Audit (fino a X anni dopo il pagamento finale): 5 (o 3 per le sovvenzioni di importo non superiore a 60 000 EUR)

Estensione alla presente sovvenzione dei risultati relativi ad altre sovvenzioni (entro X anni dal pagamento finale): 5 (o 3 per le sovvenzioni di importo non superiore a 60 000 EUR)

Valutazione d'impatto (fino a X anni dopo il pagamento finale): 5 (o 3 per le sovvenzioni di importo non superiore a 60 000 EUR)

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione stabilisce i diritti e gli obblighi, i termini e le condizioni applicabili alla sovvenzione attribuita per l'attuazione dell'azione di cui al capo 2.

ARTICOLO 2 — DEFINIZIONI

Ai fini della presente convenzione si applicano le definizioni seguenti.

Azione: il progetto finanziato nell'ambito della presente convenzione.

Sovvenzione: la sovvenzione attribuita nell'ambito della presente convenzione.

Sovvenzioni UE: sovvenzioni attribuite da istituzioni, organi e organismi dell'UE (comprese le agenzie esecutive dell'UE, le agenzie di regolamentazione dell'UE, l'AED, le imprese comuni ecc.).

Partecipanti: soggetti che partecipano all'azione in qualità di beneficiari, entità affiliate, partner associati, terzi che forniscono contributi in natura, subappaltatori o destinatari del sostegno finanziario a terzi.

Beneficiari (BEN): i firmatari della presente convenzione (direttamente o con modulo di adesione).

Entità affiliate (EA): entità affiliate a un beneficiario ai sensi dell'articolo 187 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509¹, che partecipano all'azione con diritti e obblighi simili a quelli dei beneficiari (obbligo di eseguire gli incarichi relativi all'azione e diritto di addebitare costi e chiedere contributi).

Partner associati (PA): soggetti che partecipano all'azione ma che non hanno il diritto di addebitare i costi o chiedere i contributi.

Acquisti: contratti di beni, lavori o servizi necessari per realizzare l'azione (ad es. attrezzature, materiali di consumo e forniture) ma che non fanno parte degli incarichi relativi all'azione (cfr. allegato 1).

1 Per la definizione, cfr. articolo 190 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione): "[Sono] **entità affiliate**: (a) le entità che costituiscono il beneficiario unico in conformità del paragrafo 2; b) le entità che soddisfano i criteri di ammissibilità, che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 138, paragrafo 1, e all'articolo 143, paragrafo 1, e che hanno un legame con il beneficiario, in particolare un rapporto giuridico o di capitale, che non è limitato all'azione né instaurato al solo scopo della sua attuazione.

Subappalti: contratti di beni, lavori o servizi che fanno parte degli incarichi relativi all'azione (cfr. allegato 1).

Contributi in natura: contributi in natura ai sensi dell'articolo 2, punto 38), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ossia risorse non finanziarie messe gratuitamente a disposizione da terzi.

Frode: frode ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371² e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995³, o altra frode o illecito penale inteso a conseguire un vantaggio finanziario o personale.

Irregolarità: qualsiasi tipo di violazione (di obblighi normativi o contrattuali) che potrebbe incidere sugli interessi finanziari dell'UE, comprese le irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2988/95⁴.

Gravi illeciti professionali: qualsiasi tipo di condotta inaccettabile o inappropriata nell'esercizio dell'attività professionale, soprattutto di dipendenti, compresi i gravi illeciti professionali ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Diritto applicabile dell'UE, internazionale e nazionale: qualsiasi atto giuridico o altre norme e orientamenti (vincolanti o non vincolanti) nel settore interessato.

Portale: il portale UE "Funding & Tenders"; portale elettronico e sistema di scambio gestito dalla Commissione europea e utilizzato da questa e da altre istituzioni, organi e organismi dell'UE per la gestione dei rispettivi programmi di finanziamento (sovvenzioni, appalti, premi ecc.).

CAPO 2 AZIONE

ARTICOLO 3 — AZIONE

La sovvenzione è attribuita per l'azione n. 135, come descritta nell'allegato 1.

ARTICOLO 4 — DURATA E DATA D'INIZIO

La durata e la data d'inizio dell'azione sono indicate nella scheda tecnica (cfr. punto 1).

² Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

³ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

⁴ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

CAPO 3 SOVVENZIONE

ARTICOLO 5 — SOVVENZIONE

5.1 Forma della sovvenzione

Trattasi della sovvenzione di un'azione⁵ sotto forma di importo forfettario per il completamento di moduli di lavoro.

5.2 Importo massimo della sovvenzione

L'importo massimo della sovvenzione è indicato nella scheda tecnica (cfr. punto 3) e nel bilancio di previsione (allegato 2).

5.3 Tasso di finanziamento

Non applicabile

5.4 Bilancio di previsione, categorie di bilancio e forme di finanziamento

Il bilancio di previsione per l'azione (ripartizione dell'importo forfettario) figura nell'allegato 2.

Contiene la stima dei contributi ammissibili per l'azione (contributi forfettari), ripartiti per partecipante e modulo di lavoro.

L'allegato 2 indica anche i tipi di contributi (forme di finanziamento)⁶ da utilizzare per ciascun modulo di lavoro.

5.5 Flessibilità di bilancio

La flessibilità di bilancio non si applica; le modifiche del bilancio di previsione (ripartizione dell'importo forfettario) richiedono sempre una modifica (cfr. articolo 39).

Le modifiche per storni tra *moduli di lavoro* sono inoltre possibili solo se:

- i moduli di lavoro di cui trattasi non sono ancora completati (e dichiarati in un rendiconto finanziario) e
- gli storni sono giustificati dall'attuazione tecnica dell'azione.

ARTICOLO 6 — CONTRIBUTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

6.1 e 6.2 Condizioni generali e specifiche di ammissibilità

I contributi forfettari sono ammissibili ("contributi ammissibili") se:

- (a) figurano nell'allegato 2 e

⁵ Per la definizione di "sovvenzione di un'azione" cfr. articolo 183, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509: una sovvenzione dell'UE per finanziare "un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo di una politica dell'Unione".

⁶ Cfr. articolo 125 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

- (b) i moduli di lavoro sono completati e il lavoro è correttamente attuato dai beneficiari e/o i risultati sono conseguiti conformemente all'allegato 1 e durante il periodo di cui all'articolo 4 (ad eccezione del lavoro/dei risultati relativi alla presentazione della relazione periodica finale, che possono essere conseguiti successivamente; cfr. articolo 21);

I contributi forfettari sono calcolati sulla base degli importi indicati nell'allegato 2.

6.3 Contributi non ammissibili

Sono "contributi non ammissibili":

- (a) i contributi forfettari che non soddisfano le condizioni di cui sopra (cfr. articoli 6.1 e 6.2);
- (b) i contributi forfettari per attività già finanziate nell'ambito di altre sovvenzioni dell'UE (o di sovvenzioni attribuite da uno Stato membro dell'UE, un paese non UE o altro organismo che esegue il bilancio dell'UE), a eccezione del caso seguente:
- (i) azioni sinergiche: non applicabile
- (c) altri:
- (i) restrizioni nazionali per i costi ammissibili: non applicabile

6.4 Conseguenze dell'inosservanza

Saranno respinti i contributi forfettari dichiarati dal beneficiario che non sono ammissibili (cfr. articolo 27).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capo 5.

CAPO 4 ATTUAZIONE DELLA SOVVENZIONE

SEZIONE 1 CONSORZIO: BENEFICIARI, ENTITÀ AFFILIATE E ALTRI PARTECIPANTI

ARTICOLO 7 — BENEFICIARI

I beneficiari, in quanto firmatari della convenzione, sono pienamente responsabili nei confronti dell'amministrazione erogatrice della sua attuazione e del rispetto di tutti gli obblighi in essa previsti.

Sono tenuti ad attuare la convenzione al meglio delle loro capacità, in buona fede e nel rispetto di tutti gli obblighi, i termini e le condizioni ivi stabiliti.

Devono disporre di risorse adeguate per attuare l'azione e attuarla sotto la propria responsabilità e conformemente all'articolo 11. Se fanno affidamento su entità affiliate o altri partecipanti (cfr. articoli 8 e 9), mantengono la responsabilità esclusiva nei confronti dell'amministrazione erogatrice e degli altri beneficiari.

Sono responsabili in solido dell'attuazione *tecnica* dell'azione. Se uno dei beneficiari non attua la propria parte di azione, gli altri beneficiari devono garantire che tale parte sia attuata da

terzi (senza diritto a un aumento dell'importo massimo della sovvenzione e previa modifica; cfr. articolo 39). La responsabilità *finanziaria* di ciascun beneficiario in caso di recupero è disciplinata dall'articolo 22.

I beneficiari (e la loro azione) devono rimanere ammissibili ai sensi del programma dell'UE che finanzia la sovvenzione per l'intera durata dell'azione. I contributi forfettari saranno ammissibili solo fintanto che lo saranno il beneficiario e l'azione.

I ruoli e le responsabilità interne dei beneficiari sono divisi come segue.

(a) Ciascun beneficiario deve:

- (i) tenere aggiornate le informazioni conservate nel registro dei partecipanti del portale (cfr. articolo 19);
- (ii) informare immediatamente l'amministrazione erogatrice (e gli altri beneficiari) di eventi o circostanze che possono incidere in modo significativo o ritardare l'attuazione dell'azione (cfr. articolo 19);
- (iii) trasmettere al coordinatore in tempo utile:
 - le garanzie di prefinanziamento (se necessario; cfr. articolo 23);
 - i rendiconti finanziari e i certificati relativi ai rendiconti finanziari (CFS): non applicabile
 - il contributo ai deliverable e alle relazioni tecniche (cfr. articolo 21);
 - qualsiasi altro documento o informazione su richiesta dell'amministrazione erogatrice ai sensi della convenzione.
- (iv) trasmettere tramite il portale i dati e le informazioni relativi alla partecipazione delle proprie entità affiliate.

(b) Il coordinatore deve:

- (i) controllare che l'azione venga attuata adeguatamente (cfr. articolo 11);
- (ii) agire da intermediario per tutte le comunicazioni tra il consorzio e l'amministrazione erogatrice, a meno che la convenzione o l'amministrazione erogatrice non disponga diversamente, e in particolare:
 - presentare le eventuali garanzie di prefinanziamento all'amministrazione erogatrice;
 - richiedere ed esaminare i documenti o le informazioni richiesti e verificarne la qualità e la completezza prima di trasmetterli all'amministrazione erogatrice;
 - presentare i deliverable e le relazioni all'amministrazione erogatrice;
 - informare l'amministrazione erogatrice dei pagamenti effettuati agli altri beneficiari (relazione sulla distribuzione dei pagamenti; se necessario, cfr. articoli 22 e 32);

- (iii) distribuire i pagamenti ricevuti dall'amministrazione erogatrice agli altri beneficiari senza ritardi ingiustificati (cfr. articolo 22).

Il coordinatore non può delegare né subappaltare gli incarichi di cui sopra ad altri beneficiari o terzi (entità affiliate incluse).

Tuttavia i coordinatori che sono organismi pubblici possono delegare gli incarichi di cui alla lettera b), punto ii), ultimo trattino, e punto iii), a entità da essi create o controllate o ad essi affiliate cui siano state delegate le funzioni amministrative. In questo caso il coordinatore mantiene la responsabilità esclusiva dei pagamenti e dell'adempimento degli obblighi dettati dalla presente convenzione.

Inoltre i coordinatori che sono "beneficiari unici"⁷ (o simili, come i consorzi europei per le infrastrutture di ricerca (ERIC)) possono delegare gli incarichi di cui alla lettera b), punti da i) a iii), a uno dei loro membri. Il coordinatore mantiene la responsabilità esclusiva dell'adempimento degli obblighi dettati dalla presente convenzione.

I beneficiari devono aver predisposto **disposizioni interne** di funzionamento e coordinamento onde assicurare che l'azione sia attuata adeguatamente.

Se richiesto dall'amministrazione erogatrice (cfr. scheda tecnica, punto 1), tali disposizioni devono essere stabilite in un **accordo consortile** scritto tra i beneficiari, riguardante ad esempio:

- l'organizzazione interna del consorzio;
- la gestione dell'accesso al portale;
- criteri di distribuzione diversi per i pagamenti e le responsabilità finanziarie in caso di recuperi (se del caso);
- le norme supplementari sui diritti e sugli obblighi connessi alle conoscenze preesistenti e ai risultati (cfr. articolo 16);
- la composizione delle controversie interne;
- gli accordi tra i beneficiari in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza.

Le disposizioni interne non devono confliggere con la presente convenzione.

ARTICOLO 8 — ENTITÀ AFFILIATE

Non applicabile

⁷ Per la definizione di "beneficiario unico" cfr. articolo 190, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509: "Se più entità soddisfano i criteri per ottenere una sovvenzione e insieme costituiscono una sola entità, tale entità può essere considerata beneficiario unico, anche quando è specificatamente istituita allo scopo di attuare l'azione da finanziare con la sovvenzione."

ARTICOLO 9 — ALTRI PARTECIPANTI ALL'AZIONE

9.1 Partner associati

Non applicabile

9.2 Terzi che forniscono contributi in natura all'azione

Altri terzi possono fornire contributi in natura (personale, attrezzature, altri beni, lavori e servizi ecc., a titolo gratuito), se necessario per l'attuazione.

I terzi che forniscono contributi in natura non svolgono incarichi relativi all'azione. Non possono addebitare contributi all'azione (nessun contributo forfettario) né sono ammissibili (né possono essere inclusi nel bilancio di previsione di cui all'allegato 2) i costi per contributi in natura.

I terzi e i relativi contributi in natura devono essere indicati nell'allegato 1.

9.3 Subappaltatori

I subappaltatori possono partecipare all'azione, se necessario per l'attuazione.

I subappaltatori devono eseguire gli incarichi relativi all'azione conformemente all'articolo 11. I costi sostenuti dai beneficiari per il subappalto sono considerati interamente coperti dai contributi forfettari per l'attuazione dei moduli di lavoro (indipendentemente dai costi reali di subappalto, se del caso).

I beneficiari devono garantire che i loro obblighi contrattuali previsti agli articoli 11 (corretta attuazione), 12 (conflitto di interessi), 13 (riservatezza e sicurezza), 14 (etica), 17.2 (visibilità), 18 (norme specifiche per l'attuazione dell'azione), 19 (informazioni) e 20 (tenuta dei registri) si applichino anche ai subappaltatori.

I beneficiari devono garantire che gli organismi di cui all'articolo 25 (ad es. amministrazione erogatrice, OLAF, Corte dei conti europea ecc.) possano esercitare i loro diritti anche nei confronti dei subappaltatori.

9.4 Destinatari del sostegno finanziario a terzi

Non applicabile

ARTICOLO 10 — PARTECIPANTI CON STATUS SPECIALE

10.1 Partecipanti non UE

Non applicabile

10.2 Partecipanti costituiti da organizzazioni internazionali: Non applicabile

10.3 Partecipanti valutati per pilastro:

Non applicabile

SEZIONE 2 NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

ARTICOLO 11 — CORRETTA ATTUAZIONE DELL'AZIONE

11.1 Obbligo di attuare correttamente l'azione

I beneficiari devono attuare l'azione come descritto nell'allegato 1 e nel rispetto della convenzione, delle condizioni dell'invito e di tutti gli obblighi giuridici previsti dal diritto dell'UE, internazionale e nazionale.

11.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capo 5.

ARTICOLO 12 — CONFLITTO DI INTERESSI

12.1 Conflitto d'interessi

I beneficiari devono prendere tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni in cui l'esecuzione imparziale e obiettiva della convenzione potrebbe essere compromessa per motivi inerenti a legami familiari o affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici o altro interesse diretto o indiretto ("conflitto d'interessi").

Devono comunicare formalmente e senza ritardo all'amministrazione erogatrice qualsiasi situazione che costituisce o possa comportare conflitto d'interessi, e prendere immediatamente tutti gli opportuni provvedimenti per porre rimedio alla situazione.

L'amministrazione erogatrice ha il diritto di verificare l'idoneità dei provvedimenti presi e può esigere provvedimenti supplementari entro un termine specificato.

12.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28) e può essere risolta la convenzione o posto termine alla partecipazione del beneficiario (cfr. articolo 32).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capo 5.

ARTICOLO 13 — RISERVATEZZA E SICUREZZA

13.1 Informazioni riservate

Le parti devono mantenere la riservatezza dei dati, documenti o altro materiale (in qualsiasi forma) identificati come sensibili per iscritto ("informazioni sensibili") durante l'attuazione dell'azione e almeno fino al termine stabilito nella scheda tecnica (cfr. punto 6).

Su richiesta del beneficiario l'amministrazione erogatrice può accettare di mantenere tali informazioni riservate per un periodo più lungo.

Salvo diverso accordo tra le parti, queste possono servirsi delle informazioni sensibili solo per attuare la convenzione.

I beneficiari possono divulgare informazioni sensibili al loro personale o ad altri soggetti partecipanti all'azione solo se questi:

- (a) hanno necessità di conoscerle per l'attuazione della convenzione; e
- (b) sono vincolati da obbligo di riservatezza.

L'amministrazione erogatrice può divulgare informazioni sensibili al proprio personale e ad altre istituzioni e organi dell'UE.

Essa può inoltre divulgare informazioni sensibili a terzi se:

- (a) è necessario ai fini dell'attuazione della convenzione o della tutela degli interessi finanziari dell'UE; e
- (b) i destinatari delle informazioni sono vincolati da obbligo di riservatezza.

Gli obblighi di riservatezza non si applicano più se:

- (a) la parte divulgatrice acconsente a sollevare l'altra parte da tali obblighi;
- (b) le informazioni diventano di pubblico dominio senza che sia violato alcun obbligo di riservatezza;
- (c) la divulgazione delle informazioni sensibili è imposta dal diritto dell'UE, internazionale o nazionale.

Le norme specifiche di riservatezza (se applicabili) figurano nell'allegato 5.

13.2 Informazioni classificate

Le parti devono trattare le informazioni classificate conformemente al diritto dell'UE, internazionale o nazionale applicabile in materia (in particolare la decisione (UE, Euratom) 2015/444⁸ e le relative norme di attuazione).

I deliverable che contengono informazioni classificate devono essere presentati secondo procedure speciali concordate con l'amministrazione erogatrice.

Gli incarichi relativi all'azione che includono informazioni classificate possono essere subappaltati solo previa esplicita autorizzazione (scritta) dell'amministrazione erogatrice.

Le informazioni classificate non possono essere divulgate a terzi (neanche ai partecipanti all'attuazione dell'azione) senza previa autorizzazione esplicita scritta dell'amministrazione erogatrice.

Le norme specifiche di sicurezza (se applicabili) figurano nell'allegato 5.

13.3 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capo 5.

ARTICOLO 14 — ETICA E VALORI

14.1 Etica

L'azione deve essere eseguita in linea con i più elevati standard etici e con il diritto dell'UE, internazionale e nazionale applicabile in materia di principi etici.

Le norme etiche specifiche figurano (se del caso) nell'allegato 5.

14.2 Valori

I beneficiari devono impegnarsi a garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea (rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze).

Le norme specifiche relative ai valori figurano (se del caso) nell'allegato 5.

14.3 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capo 5.

⁸ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

ARTICOLO 15 — PROTEZIONE DEI DATI

15.1 Trattamento dei dati a opera dell'amministrazione erogatrice

Tutti i dati personali relativi alla convenzione saranno trattati sotto la responsabilità del titolare del trattamento dei dati dell'amministrazione erogatrice conformemente alle finalità indicate nell'informativa sulla privacy del portale ed esclusivamente per tali finalità.

Per le sovvenzioni la cui amministrazione erogatrice è la Commissione europea, un'agenzia esecutiva o di regolamentazione dell'UE, un'impresa comune o un altro organismo dell'UE, il trattamento sarà soggetto al regolamento (UE) 2018/1725⁹.

15.2 Trattamento dei dati personali a opera dei beneficiari

I beneficiari devono trattare i dati personali ai fini della convenzione nel rispetto del diritto dell'UE, internazionale e nazionale in materia di protezione dei dati (in particolare il regolamento (UE) 2016/679¹⁰).

Devono garantire che i dati personali siano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in un modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; e
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati.

I beneficiari possono dare al loro personale accesso ai dati personali, se rigorosamente necessario ai fini dell'attuazione, della gestione e del monitoraggio della convenzione. I beneficiari devono garantire che il personale sia soggetto a obbligo di riservatezza.

I beneficiari devono informare le persone i cui dati sono trasferiti all'amministrazione erogatrice e fornire loro l'informativa sulla privacy del portale.

⁹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

¹⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("regolamento generale sulla protezione dei dati") (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

15.3 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capo 5.

ARTICOLO 16 — DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI) — CONOSCENZE PREESISTENTI E RISULTATI — DIRITTI DI ACCESSO E DIRITTI DI UTILIZZO

16.1 Conoscenze preesistenti e diritti di accesso

I beneficiari devono darsi reciprocamente accesso, e dare accesso agli altri partecipanti, alle conoscenze preesistenti individuate come necessarie per l'attuazione dell'azione, fatte salve le eventuali norme specifiche di cui all'allegato 5.

Per "conoscenze preesistenti" si intendono i dati, le competenze o le informazioni, di qualsiasi forma o natura (tangibile o intangibile), compresi i diritti, come i diritti di proprietà intellettuale:

- (a) di cui i beneficiari erano titolari prima di aderire alla convenzione; e
- (b) necessari ai fini dell'attuazione dell'azione o dello sfruttamento dei suoi risultati.

Se le conoscenze preesistenti sono soggette a diritti di terzi, il beneficiario interessato deve garantire di essere in grado di adempiere agli obblighi dettati dalla convenzione.

16.2 Proprietà dei risultati

L'amministrazione erogatrice non acquisisce la proprietà dei risultati prodotti per effetto dell'azione.

Per "risultati" si intendono gli effetti tangibili o intangibili dell'azione, ad esempio dati, competenze o informazioni, di qualsiasi forma o natura, che possano o meno essere protetti, come pure qualsiasi diritto ad essi collegato, compresi i diritti di proprietà intellettuale.

16.3 Diritti di utilizzo dell'amministrazione erogatrice su materiali, documenti e informazioni ricevuti per elaborare politiche, per informazione, comunicazione, diffusione e pubblicità

L'amministrazione erogatrice ha il diritto di utilizzare informazioni non sensibili relative all'azione e i materiali e documenti ricevuti dai beneficiari (in particolare sintesi a scopo di pubblicazione, deliverable e altro materiale come immagini o materiale audiovisivo, in formato cartaceo o elettronico) per elaborare politiche, per informazione, comunicazione, diffusione e pubblicità, durante l'azione o a posteriori.

Il diritto di utilizzare i materiali, i documenti e le informazioni dei beneficiari è riconosciuto sotto forma di licenza gratuita, non esclusiva e irrevocabile, comprendente i diritti seguenti:

- (a) **uso per finalità proprie** (in particolare il diritto di mettere detti risultati a disposizione di dipendenti o collaboratori dell'amministrazione erogatrice o di altri servizi dell'UE (fra cui istituzioni, organi e organismi ecc.), o di istituzioni o organi di Stati membri; di copiarli o riprodurli, per intero o in parte, in numero illimitato; e di

comunicarli a mezzo stampa;

- (b) **distribuzione al pubblico** (in particolare la pubblicazione di copie cartacee e in formato elettronico o digitale, la pubblicazione su internet come file scaricabile o non scaricabile, la radiodiffusione con qualsiasi canale, la presentazione o esposizione pubblica, la comunicazione a mezzo stampa, l'inserimento in banche dati o repertori di vasta consultazione);
- (c) **elaborazione o riscrittura** (fra cui estratti, sintesi, inserimento di altri elementi (ad es. metadati, legende, altri elementi grafici, visivi, audio o testuali), estrazione di parti (ad es. supporti audio o video), divisione in parti, utilizzo in una raccolta);
- (d) **traduzione;**
- (e) **conservazione** in formato cartaceo, elettronico o altro formato;
- (f) **archiviazione** in linea con le norme di gestione documentale applicabili;
- (g) il diritto di autorizzare **terzi** ad agire per suo conto o a rilasciare a terzi sub-licenze per le modalità di utilizzo di cui alle lettere b), c), d) e f), se necessario per l'attività di informazione, comunicazione e pubblicità dell'amministrazione erogatrice; e
- (h) **elaborazione**, analisi, raccolta di materiali, documenti e informazioni ricevuti e **produzione di opere derivate**.

I diritti di utilizzo sono riconosciuti per l'intera durata dei diritti di proprietà industriale o intellettuale in questione.

Se i materiali o i documenti sono soggetti a diritti morali o a diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale o i diritti di persone fisiche sulla loro immagine e voce), i beneficiari devono garantire di rispettare gli obblighi dettati dalla presente convenzione, in particolare acquisendo le licenze e le autorizzazioni necessarie dai titolari dei diritti interessati.

Se applicabile, l'amministrazione erogatrice inserirà le informazioni seguenti:

"© – [anno] – [nome del titolare del diritto di proprietà]. Tutti i diritti riservati. Oggetto di licenza con condizioni a [denominazione dell'amministrazione erogatrice]."

16.4 Norme specifiche in materia di DPI, risultati e conoscenze preesistenti

Le norme specifiche in materia di diritti di proprietà intellettuale, risultati e conoscenze preesistenti (se applicabili) figurano nell'allegato 5.

16.5 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capo 5.

ARTICOLO 17 — COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E VISIBILITÀ

17.1 Comunicazione — Diffusione — Promozione dell'azione

Salvo diverso accordo con l'amministrazione erogatrice, i beneficiari devono promuovere l'azione e i suoi risultati rivolgendo informazioni mirate a pubblici diversi (tra cui i media e il pubblico in generale) conformemente all'allegato 1 e in maniera strategica, coerente ed efficace.

Prima di impegnarsi in un'attività di comunicazione o diffusione dal forte impatto mediatico, i beneficiari devono informarne l'amministrazione erogatrice.

17.2 Visibilità — Bandiera europea e dichiarazione di finanziamento

Salvo diverso accordo con l'amministrazione erogatrice, le attività di comunicazione dei beneficiari attinenti all'azione (tra cui relazioni con i media, conferenze, seminari, materiale informativo come opuscoli, pieghevoli, manifesti, presentazioni ecc., in formato elettronico, attraverso i media tradizionali o social media ecc.), le attività di diffusione e qualsiasi infrastruttura, attrezzatura, veicolo, fornitura o risultato principale finanziati dalla sovvenzione devono riconoscere il sostegno dell'UE ed esporre la bandiera europea (emblema) e la dichiarazione di finanziamento (tradotta nelle lingue locali, in questo caso in lingua italiana):



**Cofinanziato
dall'Unione europea**



**Cofinanziato
dall'Unione europea**

L'emblema deve restare distinto e a sé stante e non può essere modificato con aggiunta di testo o altri marchi visivi o di fabbrica.

Per evidenziare il sostegno dell'UE non è ammesso l'uso di altre identità visive o altri loghi, a parte l'emblema.

Se utilizzato insieme ad altri loghi (ad es. dei beneficiari o di sponsor), l'emblema deve averne almeno lo stesso rilievo e visibilità.

Ai fini dei loro obblighi prescritti dal presente articolo, i beneficiari possono utilizzare l'emblema senza previa autorizzazione dell'amministrazione erogatrice. Ciò tuttavia non dà loro il diritto di uso esclusivo. I beneficiari non possono inoltre appropriarsi dell'emblema o di analogo marchio o logo, né mediante registrazione né con altri mezzi.

17.3 Qualità dell'informazione — Clausola di esclusione della responsabilità

Nelle attività di comunicazione o diffusione attinenti all'azione le informazioni utilizzate devono essere accurate nei contenuti.

Deve essere inoltre inclusa la seguente clausola di esclusione della responsabilità (tradotta nelle lingue locali, se del caso):

"Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o di [nome dell'amministrazione erogatrice]. Né l'Unione europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili."

17.4 Norme specifiche in materia di comunicazione, diffusione e visibilità

Le norme specifiche in materia di comunicazione, diffusione e visibilità (se applicabili) figurano nell'allegato 5.

17.5 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capo 5.

ARTICOLO 18 — NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

Non applicabile

SEZIONE 3 GESTIONE DELLA SOVVENZIONE

ARTICOLO 19 — OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE

19.1 Richieste di informazioni

I beneficiari devono fornire — durante l'azione o a posteriori e conformemente all'articolo 7 — eventuali informazioni richieste al fine di verificare l'ammissibilità dei contributi forfettari dichiarati, la corretta attuazione dell'azione e il rispetto degli altri obblighi dettati dalla convenzione.

Le informazioni fornite devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, anche in formato elettronico.

19.2 Aggiornamenti dei dati del registro dei partecipanti

I beneficiari devono mantenere aggiornate — in qualsiasi momento durante l'azione — le informazioni conservate nel registro dei partecipanti del portale, in particolare nome, indirizzo, rappresentanti legali, forma giuridica e tipo di organizzazione.

19.3 Informazioni su eventi e circostanze che incidono sull'azione

I beneficiari devono informare immediatamente l'amministrazione erogatrice (e gli altri beneficiari) in merito a:

- (a) **eventi** che possano incidere sull'attuazione dell'azione o ritardarla o incidere sugli interessi finanziari dell'UE, in particolare:
 - (i) cambiamenti della loro situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria (anche legati a uno dei motivi di esclusione di cui all'autocertificazione firmata prima di sottoscrivere la sovvenzione);
 - (ii) informazioni sull'azione collegata: non applicabile
- (b) **circostanze** che interessano:
 - (i) la decisione di attribuire la sovvenzione; o
 - (ii) il rispetto delle prescrizioni dettate dalla convenzione.

19.4 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capo 5.

ARTICOLO 20 — TENUTA DEI REGISTRI

20.1 Tenuta dei registri e conservazione di documenti giustificativi

I beneficiari devono — almeno fino al termine stabilito nella scheda tecnica (cfr. punto 6) — conservare i registri e altri documenti giustificativi per dimostrare la corretta attuazione dell'azione (corretto svolgimento delle attività e/o conseguimento dei risultati descritti nell'allegato 1) conformemente agli eventuali standard accettati nel rispettivo settore; i beneficiari non sono obbligati a tenere registri specifici dei costi effettivamente sostenuti.

I registri e documenti giustificativi devono essere resi disponibili su richiesta (cfr. articolo 19) o nel contesto di controlli, esami, audit o indagini (cfr. articolo 25).

Se in attinenza alla convenzione sono in corso controlli, esami, audit, indagini, contenziosi o altre azioni legali (tra cui l'estensione dei risultati, cfr. articolo 25), i beneficiari devono tenere detti registri e altri documenti giustificativi fino al termine di queste procedure.

I beneficiari devono conservare i documenti originali. I documenti digitali e digitalizzati sono considerati originali se ammessi dal diritto nazionale vigente. L'amministrazione erogatrice può accettare documenti non originali se offrono un livello comparabile di affidabilità.

20.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se il beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, i contributi forfettari non sufficientemente giustificati saranno considerati non ammissibili (cfr. articolo 6), saranno respinti (cfr. articolo 27) e la sovvenzione potrà essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capo 5.

ARTICOLO 21 — RELAZIONI

21.1 Relazioni continue

I beneficiari devono riferire costantemente in merito ai progressi dell'azione (ad es. su **deliverable, target intermedi, risultati, rischi critici, indicatori** ecc., se del caso) entro i tempi e alle condizioni stabiliti nella scheda tecnica (cfr. punto 4.1).

21.2 Relazioni periodiche: relazioni tecniche e rendiconti finanziari

Inoltre i beneficiari devono presentare relazioni per chiedere i pagamenti, secondo il calendario e le modalità stabiliti nella scheda tecnica (cfr. punto 4.2):

La relazione finale comprende una parte tecnica e finanziaria.

La parte tecnica contiene una panoramica dell'attuazione dell'azione (allegato 6). La parte finanziaria comprende:

- i rendiconti finanziari;
- la spiegazione dell'uso delle risorse (o una tabella dettagliata di rendicontazione dei costi): non applicabile;
- i certificati relativi ai rendiconti finanziari (CFS): non applicabile.

Nei **rendiconti finanziari** devono essere indicati i contributi forfettari di cui all'allegato 2 per i moduli di lavoro completati durante il periodo di riferimento.

Per l'ultimo periodo di riferimento i beneficiari possono in via eccezionale dichiarare anche contributi forfettari parziali per i moduli di lavoro non completati (ad es. per cause di forza maggiore o impossibilità tecnica).

I contributi forfettari non dichiarati nei rendiconti finanziari non saranno presi in considerazione dall'amministrazione erogatrice.

Firmando i rendiconti finanziari, il coordinatore (a nome del consorzio) conferma che:

- le informazioni fornite sono complete, affidabili e veritiere;

- i contributi forfettari dichiarati sono ammissibili (in particolare i moduli di lavoro sono completati, il lavoro è correttamente attuato e/o i risultati sono conseguiti conformemente all'allegato 1; cfr. articolo 6);
- la corretta attuazione del lavoro e/o il conseguimento dei risultati possono essere suffragati da registri e documenti giustificativi idonei (cfr. articolo 20), che saranno prodotti su richiesta (cfr. articolo 19) o nel contesto di controlli, esami, audit e indagini (cfr. articolo 25).

In caso di recupero (cfr. articolo 22) i beneficiari saranno ritenuti responsabili anche dei contributi forfettari eventualmente dichiarati per le loro entità affiliate.

21.3 Valuta dei rendiconti finanziari e conversione in euro

I rendiconti finanziari devono essere espressi in euro.

21.4 Lingua della relazione

La relazione deve essere redatta nella lingua della convenzione, salvo diverso accordo con l'amministrazione erogatrice (cfr. scheda tecnica, punto 4.2).

21.5 Conseguenze dell'inosservanza

Se una relazione trasmessa non è conforme al presente articolo, l'amministrazione erogatrice può sospendere il termine di pagamento (cfr. articolo 29) e applicare altre misure descritte al capo 5.

Se il coordinatore viola gli obblighi di rendicontazione, l'amministrazione erogatrice può risolvere la convenzione o porre termine alla partecipazione del coordinatore (cfr. articolo 32) o applicare altre misure descritte al capo 5.

ARTICOLO 22 — PAGAMENTI E RECUPERI — CALCOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI

22.1 Pagamenti e modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati secondo il calendario e le modalità stabiliti nella scheda tecnica (cfr. punto 4.2).

Saranno effettuati in euro sul conto bancario indicato dal coordinatore (cfr. scheda tecnica, punto 4.2) e dovranno essere distribuiti senza ingiustificato ritardo (possono essere applicate restrizioni alla distribuzione del prefinanziamento iniziale; cfr. scheda tecnica, punto 4.2).

I versamenti su detto conto bancario estinguono l'obbligazione di pagamento a carico dell'amministrazione erogatrice.

I costi di bonifico saranno presi a carico nel modo seguente:

- l'amministrazione erogatrice si assume il costo dei bonifici addebitati dalla propria banca;
- il beneficiario si assume il costo dei bonifici addebitatigli dalla sua banca;
- la parte responsabile della ripetizione di un bonifico si assume tutti i costi del bonifico ripetuto.

I pagamenti dell'amministrazione erogatrice si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul suo conto.

22.2 Recuperi

Si procede a recupero se — al momento della cessazione della partecipazione del beneficiario, del pagamento finale o successivamente — risulta che l'amministrazione erogatrice ha pagato un importo superiore al dovuto e deve recuperare gli importi indebitamente versati.

La responsabilità finanziaria di ciascun beneficiario in caso di recupero si limita, in linea di principio, al proprio debito.

22.3 Importi dovuti

22.3.1 Versamenti di prefinanziamento

Il prefinanziamento è destinato a dotare i beneficiari di un fondo di tesoreria e resta di proprietà dell'UE fino al pagamento finale.

Per i **prefinanziamenti**, l'importo dovuto, il calendario e le modalità sono stabiliti nella scheda tecnica (cfr. punto 4.2).

I versamenti di prefinanziamento (anche parziali) possono essere compensati (senza il consenso dei beneficiari) con gli importi dovuti da un beneficiario all'amministrazione erogatrice, fino a concorrenza dell'importo dovuto al determinato beneficiario.

Per le sovvenzioni la cui amministrazione erogatrice è la Commissione europea o un'agenzia esecutiva dell'UE, la compensazione può essere effettuata anche con importi dovuti ad altri servizi della Commissione o ad altre agenzie esecutive.

I pagamenti non saranno effettuati in caso di sospensione del termine di pagamento o dei pagamenti (cfr. articoli 29 e 30).

22.3.2 Importo dovuto per cessazione della partecipazione del beneficiario — Recupero

In caso di cessazione della partecipazione del beneficiario, l'amministrazione erogatrice determinerà l'importo provvisorio dovuto per il beneficiario interessato,

sulla base dei moduli di lavoro già completati nei precedenti pagamenti intermedi. I pagamenti per gli eventuali moduli di lavoro in corso/non ancora completati su cui il beneficiario stava lavorando prima dell'eventuale cessazione della partecipazione saranno quindi effettuati in seguito, con i successivi pagamenti intermedi o finali, una volta che tali moduli di lavoro saranno completati.

L'**importo dovuto** sarà calcolato come segue.

Fase 1 — Calcolo del contributo UE totale accettato

Fase 1 — Calcolo del contributo UE totale accettato

L'amministrazione erogatrice calolerà anzitutto il "contributo UE accettato" per il beneficiario sulla base dei contributi forfettari spettanti al beneficiario per i moduli di lavoro

approvati nei precedenti pagamenti intermedi.

Successivamente l'amministrazione erogatrice terrà conto delle eventuali riduzioni della sovvenzione. L'importo risultante è il "contributo UE totale accettato" per il beneficiario.

Il **saldo** è quindi calcolato detraendo gli eventuali pagamenti ricevuti (cfr. relazione sulla distribuzione dei pagamenti di cui all'articolo 32) dal contributo UE totale accettato:

$$\begin{aligned} & \{ \text{contributo UE totale accettato per il beneficiario} \\ & \text{meno} \\ & \{ \text{versamenti di prefinanziamento e pagamenti intermedi ricevuti (se del caso)} \} \}. \end{aligned}$$

Se **negativo**, il saldo sarà **recuperato** secondo la seguente procedura. L'amministrazione erogatrice invierà al beneficiario una **lettera di preinformazione**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di recupero, dell'importo dovuto, dell'importo da recuperare e indicandone i motivi; e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni (o se decide di procedere al recupero nonostante le osservazioni pervenute), l'amministrazione erogatrice confermerà l'importo da recuperare e chiederà che tale importo sia versato al coordinatore (**lettera di conferma**).

22.3.3 Pagamenti intermedi

Non applicabile

22.3.4 Pagamento finale — Importo definitivo della sovvenzione — Entrate e utili — Recupero

Il pagamento finale (pagamento del saldo) rimborsa la parte rimanente dei contributi forfettari ammissibili richiesti per l'attuazione dei moduli di lavoro (se del caso).

Il pagamento finale sarà effettuato secondo il calendario e le modalità stabiliti nella scheda tecnica (cfr. punto 4.2).

Il pagamento è subordinato all'approvazione della relazione periodica finale e dei moduli di lavoro dichiarati. Tale approvazione non comporta il riconoscimento della conformità, autenticità, completezza o esattezza del loro contenuto.

Saranno rifiutati i moduli di lavoro (o le relative parti) non attuati o che non possono essere approvati (cfr. articolo 27).

L'**importo definitivo della sovvenzione per l'azione** sarà calcolato come segue.

Fase 1 — Calcolo del contributo UE totale accettato

Fase 2 — Limite all'importo massimo della sovvenzione

Fase 3 — Riduzione dovuta al divieto del fine di lucro

Fase 1 — Calcolo del contributo UE totale accettato

L'amministrazione erogatrice determinerà innanzitutto il "contributo UE accettato" per l'azione per tutti i periodi di riferimento calcolando i contributi forfettari per i moduli di lavoro approvati.

Successivamente l'amministrazione erogatrice terrà conto delle eventuali riduzioni della sovvenzione. L'importo risultante corrisponde al "contributo UE totale accettato".

Fase 2 — Limite all'importo massimo della sovvenzione

Non applicabile

Fase 3 — Riduzione dovuta al divieto del fine di lucro

Non applicabile

Il **saldo** (pagamento finale) è quindi calcolato detraendo l'importo totale del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi già effettuati (se del caso) dall'importo definitivo della sovvenzione:

$$\begin{array}{l} \{ \text{importo definitivo della sovvenzione} \\ \text{meno} \\ \{ \text{versamenti di prefinanziamento e pagamenti intermedi effettuati (se del caso)} \} \end{array} .$$

Se **positivo**, il saldo sarà **versato** al coordinatore.

Il pagamento finale (anche parziale) può essere compensato (senza il consenso dei beneficiari) con gli importi dovuti da un beneficiario all'amministrazione erogatrice, fino a concorrenza dell'importo dovuto al determinato beneficiario.

Per le sovvenzioni la cui amministrazione erogatrice è la Commissione europea o un'agenzia esecutiva dell'UE, la compensazione può essere effettuata anche con importi dovuti ad altri servizi della Commissione o ad altre agenzie esecutive.

I pagamenti non saranno effettuati in caso di sospensione del termine di pagamento o dei pagamenti (cfr. articoli 29 e 30).

Se **negativo**, il saldo sarà **recuperato** secondo la seguente procedura. L'amministrazione erogatrice invierà al coordinatore una **lettera di preinformazione**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di recupero, dell'importo definitivo della sovvenzione, dell'importo da recuperare e indicandone i motivi;
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni (o se decide di procedere al recupero nonostante le osservazioni pervenute), l'amministrazione erogatrice confermerà l'importo da recuperare (**lettera di conferma**), allegando una **nota di addebito** con le condizioni e la data di pagamento.

Se il pagamento non è effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l'amministrazione erogatrice **procederà al recupero forzato** conformemente all'articolo 22.4.

22.3.5 Audit successivi al pagamento finale — Importo definitivo rivisto della sovvenzione — Recupero

Se successivamente al pagamento finale (in particolare a seguito di controlli, esami, audit o indagini; cfr. articolo 25) respinge i contributi forfettari (cfr. articolo 27) o riduce la sovvenzione (cfr. articolo 28), l'amministrazione erogatrice calcolerà l'importo definitivo rivisto della sovvenzione per il beneficiario interessato.

L'importo definitivo rivisto della sovvenzione per il beneficiario sarà calcolato come segue.

Fase 1 — Calcolo del contributo UE totale accettato e rivisto

Fase 1 — Calcolo del contributo UE totale accettato e rivisto

L'amministrazione erogatrice calcola innanzitutto il "contributo UE accettato e rivisto" per il beneficiario calcolando i "contributi accettati e rivisti".

Successivamente terrà conto delle eventuali riduzioni della sovvenzione, ottenendo così il "contributo UE totale accettato e rivisto", che è l'importo definitivo rivisto della sovvenzione per il beneficiario.

L'importo definitivo rivisto della sovvenzione, se inferiore all'importo definitivo della sovvenzione per il beneficiario (ossia alla sua quota dell'importo definitivo della sovvenzione per l'azione), sarà **recuperato** secondo la seguente procedura.

L'importo definitivo della sovvenzione per il beneficiario (ossia la quota dell'importo definitivo della sovvenzione per l'azione) è calcolato come segue:

$$\left\{ \left\{ \text{contributo UE totale accettato per il beneficiario} \right. \right. \\ \text{diviso per} \\ \left. \left. \text{contributo UE totale accettato per l'azione} \right\} \right. \\ \text{moltiplicato per} \\ \left. \left. \text{importo definitivo della sovvenzione per l'azione} \right\}.$$

L'amministrazione erogatrice invierà al beneficiario una **lettera di preinformazione**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di recupero, dell'importo da recuperare e indicandone i motivi; e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni (o se decide di procedere al recupero nonostante le osservazioni pervenute), l'amministrazione erogatrice confermerà l'importo da recuperare (**lettera di conferma**), allegando una **nota di addebito** con le condizioni e la data di pagamento.

Eventuali recuperi presso entità affiliate saranno gestiti tramite i rispettivi beneficiari.

Se il pagamento non è effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l'amministrazione erogatrice **procederà al recupero forzato** conformemente all'articolo 22.4.

22.4 Recupero forzato

Se il pagamento non è effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l'importo dovuto sarà recuperato:

- (a) mediante compensazione (senza il consenso del coordinatore o del beneficiario) con importi dovuti al coordinatore o al beneficiario dall'amministrazione erogatrice.

In circostanze eccezionali, per tutelare gli interessi finanziari dell'UE si può procedere alla compensazione dell'importo prima della data di pagamento indicata nella nota di addebito;

Per le sovvenzioni la cui amministrazione erogatrice è la Commissione europea o un'agenzia esecutiva dell'UE, i debiti possono essere compensati anche con importi dovuti ad altri servizi della Commissione o ad altre agenzie esecutive.

- (b) non applicabile
- (c) responsabilità in solido dei beneficiari: non applicabile
- (d) responsabilità in solido di entità affiliate: non applicabile oppure
- (e) avviando azioni legali (cfr. articolo 43) o, se l'amministrazione erogatrice è la Commissione europea o un'agenzia esecutiva dell'UE, adottando un provvedimento esecutivo ai sensi dell'articolo 299 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

L'importo da recuperare sarà maggiorato degli **interessi di mora** al tasso di cui all'articolo 22.5, dal giorno successivo alla data di pagamento indicata nella nota di addebito fino alla data di ricevimento del pagamento integrale (inclusa).

I pagamenti parziali coprono anzitutto le spese, gli oneri e gli interessi di mora e successivamente l'importo del capitale.

Le spese bancarie sostenute in relazione al recupero sono a carico del beneficiario, tranne nei casi in cui si applica la direttiva (UE) 2015/2366¹¹.

Per le sovvenzioni la cui amministrazione erogatrice è un'agenzia esecutiva dell'UE, al recupero forzato mediante compensazione o provvedimento esecutivo provvederanno i servizi della Commissione europea (cfr. anche articolo 43).

22.5 Conseguenze dell'inosservanza

22.5.1 Se l'amministrazione erogatrice non paga entro i termini (cfr. sopra), i beneficiari hanno diritto agli **interessi di mora** al tasso di riferimento applicato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, maggiorato della percentuale indicata nella scheda tecnica (punto 4.2). Il tasso di riferimento della BCE da utilizzare

¹¹ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il

regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento ed è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Se pari o inferiori a 200 EUR, gli interessi di mora sono versati al coordinatore soltanto previa domanda presentata entro due mesi dalla data di ricevimento del pagamento tardivo.

Non sono dovuti interessi di mora se tutti i beneficiari sono Stati membri dell'UE (compresi gli enti regionali o locali o altri organismi pubblici che agiscono per conto dello Stato membro ai fini della presente convenzione).

Il pagamento non sarà considerato tardivo in caso di sospensione dei pagamenti o del termine di pagamento (cfr. articoli 29 e 30).

Gli interessi di mora coprono il periodo che va dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento (cfr. sopra) fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi di mora non sono contabilizzati ai fini del calcolo dell'importo definitivo della sovvenzione.

22.5.2 Se un coordinatore viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 29) e può essere risolta la convenzione o posto termine alla partecipazione del coordinatore (cfr. articolo 32).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capo 5.

ARTICOLO 23 — GARANZIE

Non applicabile

ARTICOLO 24 — CERTIFICATI

Non applicabile

ARTICOLO 25 — CONTROLLI, ESAMI, AUDIT E INDAGINI — ESTENSIONE DEI RISULTATI

25.1 Controlli, esami e audit dell'amministrazione erogatrice

25.1.1 Controlli interni

L'amministrazione erogatrice può controllare — durante l'azione o a posteriori — la corretta attuazione dell'azione e il rispetto degli obblighi dettati dalla convenzione, compresa la valutazione dei contributi forfettari, dei deliverable e delle relazioni.

25.1.2 Esami di progetti

L'amministrazione erogatrice può effettuare esami in ordine alla corretta attuazione dell'azione e al rispetto degli obblighi dettati dalla convenzione (esami generali del progetto o esami di questioni specifiche).

Detti esami del progetto possono essere avviati durante l'attuazione dell'azione e fino al termine stabilito nella scheda tecnica (cfr. punto 6). Saranno comunicati formalmente al coordinatore o al beneficiario interessato e considerati avviati alla data della comunicazione.

Se necessario, l'amministrazione erogatrice può farsi assistere da esperti esterni indipendenti. In caso di ricorso a esperti esterni, il coordinatore o il beneficiario interessato ne sarà informato e avrà il diritto di opporsi per motivi di riservatezza commerciale o di conflitto di interessi.

Il coordinatore o il beneficiario interessato devono collaborare diligentemente e trasmettere — entro il termine previsto — informazioni e dati ulteriori rispetto alle relazioni e ai deliverable già presentati. L'amministrazione erogatrice può chiedere ai beneficiari di trasmetterle tali informazioni direttamente. Le informazioni e i documenti sensibili saranno trattati conformemente all'articolo 13.

Il coordinatore o il beneficiario interessato può essere invitato a partecipare alle riunioni, anche con gli esperti esterni.

Per le **visite in loco**, il beneficiario interessato deve consentire l'accesso a siti e locali (anche agli esperti esterni) e garantire che le informazioni richieste siano prontamente disponibili.

Le informazioni trasmesse devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, anche in formato elettronico.

Sulla base dei risultati dell'esame sarà stesa una **relazione di esame del progetto**.

L'amministrazione erogatrice darà comunicazione formale della relazione di esame del progetto al coordinatore o al beneficiario interessato, che dispone di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni.

Gli esami dei progetti (comprese le relazioni di esame dei progetti) saranno nella lingua della convenzione.

25.1.3 Audit

L'amministrazione erogatrice può effettuare audit della corretta attuazione dell'azione e del rispetto degli obblighi dettati dalla convenzione.

Detti audit possono essere avviati durante l'attuazione dell'azione e fino al termine stabilito nella scheda tecnica (cfr. punto 6). Saranno comunicati formalmente al beneficiario interessato e considerati avviati alla data della comunicazione.

L'amministrazione erogatrice può impiegare il proprio servizio di audit, delegare gli audit a un servizio centralizzato o incaricare società di audit esterne. In caso di ricorso a una società esterna, il beneficiario interessato ne sarà informato e avrà il diritto di opporsi per motivi di riservatezza commerciale o di conflitto di interessi.

Il beneficiario interessato deve collaborare diligentemente e trasmettere — entro il termine previsto — le informazioni (compresi la contabilità completa, le buste paga individuali o altri dati personali) per la verifica della conformità alla convenzione. Le informazioni e i documenti sensibili saranno trattati conformemente all'articolo 13.

Per le **visite in loco** il beneficiario interessato deve consentire l'accesso a siti e locali (anche alla società di audit esterna) e garantire che le informazioni richieste siano prontamente disponibili.

Le informazioni trasmesse devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, anche in formato elettronico.

Sulla base dei risultati dell'audit sarà steso un **progetto di relazione di audit**.

I revisori comunicano formalmente il progetto di relazione di audit al beneficiario interessato, che dispone di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni (procedura di audit in contraddittorio).

La **relazione finale di audit** terrà conto delle osservazioni del beneficiario interessato, cui sarà formalmente comunicata.

La lingua degli audit (comprese le relazioni di audit) è la stessa della convenzione.

25.2 Controlli, esami e audit della Commissione europea sulle sovvenzioni di altre amministrazioni erogatrici

Quando non è amministrazione erogatrice, la Commissione europea ha gli stessi diritti dell'amministrazione erogatrice in tema di controlli, esami e audit.

25.3 Accesso ai registri per la valutazione delle forme semplificate di finanziamento

I beneficiari devono permettere alla Commissione europea di accedere ai loro registri previsti per legge a fini di valutazione periodica delle forme semplificate di finanziamento utilizzate nei programmi dell'UE.

25.4 Audit e indagini dell'OLAF, dell'EPPO e della Corte dei conti europea

Possono effettuare controlli, esami, audit e indagini durante l'azione o a posteriori anche:

- l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), a norma dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013¹² e (Euratom, CE) n. 2185/96¹³;
- la Procura europea (EPPO), a norma del regolamento (UE) 2017/1939;
- la Corte dei conti europea, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 263 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Se richiesto da tali organi e istituzioni, il beneficiario interessato deve trasmettere informazioni accurate e complete nel formato richiesto (compresi la contabilità completa, le buste paga individuali o altri dati personali, anche in formato elettronico) e consentire l'accesso ai siti e ai locali per le visite o le ispezioni in loco, come previsto dai richiamati regolamenti.

A tal fine il beneficiario interessato deve conservare tutte le informazioni relative all'azione almeno fino al termine stabilito nella scheda tecnica (punto 6) e in ogni caso fino alla conclusione di eventuali controlli, esami, audit, indagini, contenziosi o azioni legali in corso.

¹² Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

¹³ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

25.5 Conseguenze di controlli, esami, audit e indagini — Estensione dei risultati

25.5.1 Conseguenze di controlli, esami, audit e indagini nell'ambito della presente sovvenzione

I risultati di controlli, esami, audit o indagini svolti nel contesto della presente sovvenzione possono comportare un rifiuto (cfr. articolo 27), la riduzione della sovvenzione (cfr. articolo 28) o altre misure descritte al capo 5.

Un rifiuto o la riduzione della sovvenzione dopo il pagamento finale darà luogo a revisione dell'importo definitivo della sovvenzione (cfr. articolo 22).

I risultati di controlli, esami, audit o indagini durante l'attuazione dell'azione possono comportare una richiesta di modifica (cfr. articolo 39) della descrizione dell'azione di cui all'allegato 1.

I controlli, gli esami, gli audit o le indagini da cui emergono errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi in una sovvenzione dell'UE possono avere ripercussioni anche su altre sovvenzioni dell'UE concesse a condizioni analoghe ("estensione ad altre sovvenzioni").

Inoltre i risultati di un'indagine dell'OLAF o dell'EPPO possono portare a procedimenti penali ai sensi del diritto nazionale.

25.5.2 Estensione da altre sovvenzioni

I risultati di controlli, esami, audit o indagini relativi ad altre sovvenzioni possono essere estesi alla presente sovvenzione se:

- (a) da altre sovvenzioni dell'UE concesse al beneficiario in questione a condizioni analoghe risulta che quest'ultimo ha commesso errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi che hanno un'incidenza rilevante sulla presente sovvenzione; e
- (b) tali risultati sono ufficialmente notificati al beneficiario interessato, unitamente all'elenco delle sovvenzioni cui si riferiscono i risultati, entro il termine per gli audit stabilito nella scheda tecnica (cfr. punto 6).

L'amministrazione erogatrice comunicherà formalmente al beneficiario in questione l'intenzione di estendere i risultati e l'elenco delle sovvenzioni interessate.

Se l'estensione riguarda il **rifiuto di contributi forfettari**, la comunicazione comprende:

- (a) l'invito a presentare osservazioni sull'elenco delle sovvenzioni interessate dalle risultanze;
- (b) la richiesta di presentare i rendiconti finanziari riveduti per tutte le sovvenzioni interessate;
- (c) il tasso di correzione ai fini dell'estrapolazione stabilito sulla base degli errori sistemici o ricorrenti, per il calcolo degli importi da respingere, se il beneficiario interessato:
 - (i) ritiene che non sia possibile o praticabile presentare rendiconti finanziari riveduti, oppure

(ii) non presenta rendiconti finanziari riveduti.

Se l'estensione riguarda **riduzioni della sovvenzione**, la comunicazione comprende:

- (a) l'invito a presentare osservazioni sull'elenco delle sovvenzioni interessate dalle risultanze e
- (b) il **tasso di correzione ai fini dell'extrapolazione** stabilito sulla base degli errori sistemici o ricorrenti e del principio di proporzionalità.

Il beneficiario in questione ha a disposizione **60 giorni** dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni o rendiconti finanziari riveduti o per proporre un **metodo/tasso di correzione alternativo** debitamente motivato.

In base a ciò, l'amministrazione erogatrice analizzerà l'impatto e deciderà in merito all'attuazione (avvio di procedure di rifiuto o di riduzione della sovvenzione, sulla base dei rendiconti finanziari riveduti o del metodo/tasso annunciato/alternativo, oppure di una combinazione di tali procedure; cfr. articoli 27 e 28).

25.6 Conseguenze dell'inosservanza

Se il beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, i contributi forfettari non sufficientemente giustificati saranno considerati non ammissibili (cfr. articolo 6), saranno respinti (cfr. articolo 27) e la sovvenzione potrà essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capo 5.

ARTICOLO 26 — VALUTAZIONI D'IMPATTO

26.1 Valutazione d'impatto

L'amministrazione erogatrice può effettuare valutazioni d'impatto dell'azione rispetto agli obiettivi e agli indicatori del programma dell'UE che finanzia la sovvenzione.

Tali valutazioni possono essere avviate durante l'attuazione dell'azione e fino al termine stabilito nella scheda tecnica (cfr. punto 6). Saranno comunicate formalmente al coordinatore o ai beneficiari e il loro avvio sarà considerato coincidente con la data della comunicazione.

Se necessario, l'amministrazione erogatrice può farsi assistere da esperti esterni indipendenti.

Il coordinatore o i beneficiari devono fornire tutte le informazioni utili per la valutazione dell'impatto dell'azione, anche in formato elettronico.

26.2 Conseguenze dell'inosservanza

L'amministrazione erogatrice può applicare al beneficiario che violi qualcuno degli obblighi spettanti a norma del presente articolo le misure descritte al capo 5.

CAPO 5 CONSEGUENZE DELL'INOSSERVANZA

SEZIONE 1 RIFIUTO E RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE

ARTICOLO 27 — RIFIUTO DEI CONTRIBUTI

27.1 Condizioni

Al momento del pagamento intermedio, del pagamento finale o successivamente, l'amministrazione erogatrice rifiuterà tutti i contributi forfettari non ammissibili (cfr. articolo 6), in particolare a seguito di controlli, esami, audit o indagini (cfr. articolo 25).

Il rifiuto può anche essere basato sull'estensione dei risultati provenienti da altre sovvenzioni alla presente sovvenzione (cfr. articolo 25).

Saranno rifiutati i contributi forfettari non ammissibili.

27.2 Procedura

Se il rifiuto non comporta recupero, l'amministrazione erogatrice comunica formalmente al coordinatore o al beneficiario interessato il rifiuto e gli importi, indicandone i motivi. Il coordinatore o il beneficiario interessato può — entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione — presentare osservazioni se non è d'accordo con il rifiuto (procedura di revisione del pagamento).

Se il rifiuto comporta recupero, l'amministrazione erogatrice applica la procedura in contraddittorio con lettera di preinformazione di cui all'articolo 22.

27.3 Effetti

Se decide di rifiutare dei contributi forfettari, l'amministrazione erogatrice li detrae dai contributi dichiarati e quindi calcola l'importo dovuto (e procede se necessario al recupero; cfr. articolo 22).

ARTICOLO 28 — RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE

28.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può — al momento della cessazione della partecipazione del beneficiario, del pagamento finale o successivamente — ridurre la sovvenzione per un beneficiario se:

- (a) il beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso:
 - (i) errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure
 - (ii) violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza (se applicabile) ecc.); oppure

- (b) il beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso — nell'ambito di altre sovvenzioni UE concesse a condizioni analoghe — irregolarità, frodi, gravi violazioni degli obblighi o errori sistemici o ricorrenti che incidono in modo rilevante sulla sovvenzione (estensione dei risultati; cfr. articolo 25.5).

L'importo della riduzione sarà calcolato per ciascun beneficiario interessato e proporzionalmente alla gravità e alla durata degli errori, delle irregolarità, delle frodi o delle violazioni degli obblighi, applicando un tasso di riduzione individuale al contributo UE accettato.

28.2 Procedura

Se la riduzione della sovvenzione non comporta recupero, l'amministrazione erogatrice comunica formalmente al coordinatore o al beneficiario interessato la riduzione e l'importo da ridurre, indicandone i motivi. Il coordinatore o il beneficiario interessato può — entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione — presentare osservazioni se non è d'accordo con la riduzione (procedura di revisione del pagamento).

Se la riduzione della sovvenzione comporta recupero, l'amministrazione erogatrice seguirà la procedura in contraddittorio con lettera di preinformazione di cui all'articolo 22.

28.3 Effetti

Se decide di ridurre la sovvenzione, l'amministrazione erogatrice detrae la riduzione e quindi calcola l'importo dovuto (e procede se necessario al recupero; cfr. articolo 22).

SEZIONE 2 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE

ARTICOLO 29 — SOSPENSIONE DEL TERMINE DI

PAGAMENTO

29.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può — in qualsiasi momento — sospendere il termine di pagamento se un pagamento non può essere eseguito perché:

- (a) la relazione richiesta (cfr. articolo 21) non è stata presentata o non è completa o sono necessarie ulteriori informazioni;
- (b) sussistono dubbi circa l'importo da pagare (ad es. procedura di estensione in corso, domande sull'ammissibilità, necessità di una riduzione della sovvenzione ecc.) e sono necessari ulteriori controlli, esami, audit o indagini; oppure
- (c) vi sono altri problemi lesivi degli interessi finanziari dell'UE.

29.2 Procedura

L'amministrazione erogatrice comunica formalmente al coordinatore la sospensione, indicandone i motivi.

La sospensione **avrà effetto** il giorno in cui è inviata comunicazione.

Se non sussistono più le condizioni per la sospensione del termine di pagamento, la sospensione è **revocata** — e il periodo restante per il pagamento riprende a decorrere (cfr.

scheda tecnica, punto 4.2).

Se il periodo di sospensione supera due mesi, il coordinatore può chiedere all'amministrazione erogatrice di confermare se la sospensione è mantenuta.

Se il termine di pagamento è stato sospeso per mancata conformità della relazione e non viene presentata la relazione rivista (o viene rifiutata, se presentata), l'amministrazione erogatrice può anche risolvere la convenzione o porre termine alla partecipazione del coordinatore (cfr. articolo 32).

ARTICOLO 30 — SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

30.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può — in qualsiasi momento — sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti per uno o più beneficiari se:

- (a) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso o è sospettato di aver commesso:
 - (i) errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure
 - (ii) violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza (se applicabile) ecc.); oppure
- (b) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso — nell'ambito di altre sovvenzioni UE concesse a condizioni analoghe — irregolarità, frodi, gravi violazioni degli obblighi o errori sistemici o ricorrenti che incidono in modo rilevante sulla sovvenzione (estensione dei risultati; cfr. articolo 25.5).

Se la sospensione riguarda i pagamenti di uno o più beneficiari, l'amministrazione erogatrice effettuerà pagamenti parziali per la parte o le parti non sospese. Se la sospensione riguarda il pagamento finale, il pagamento (o il recupero) dell'importo restante dopo la revoca della sospensione sarà considerato il pagamento che chiude l'azione.

30.2 Procedura

Prima di sospendere i pagamenti, l'amministrazione erogatrice invierà al beneficiario una **lettera di preinformazione**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di sospendere i pagamenti, indicandone i motivi; e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni o se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni pervenute, l'amministrazione erogatrice confermerà la sospensione (**lettera di conferma**). Altrimenti comunicherà formalmente l'estinzione della procedura.

Al termine della procedura di sospensione, l'amministrazione erogatrice informerà anche il coordinatore.

La sospensione **avrà effetto** il giorno dopo l'invio della comunicazione di conferma.

Se sussistono le condizioni per la ripresa dei pagamenti, la sospensione sarà **revocata**. L'amministrazione erogatrice invierà una comunicazione formale al beneficiario interessato (e al coordinatore) e fisserà la data di fine della sospensione.

Durante la sospensione non saranno versati prefinanziamenti ai beneficiari interessati.

ARTICOLO 31 — SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

31.1 Sospensione della convenzione di sovvenzione chiesta dal consorzio

Non applicabile

31.1.1 Condizioni e procedura

I beneficiari possono chiedere la sospensione della convenzione di sovvenzione, in tutto o in parte, qualora circostanze eccezionali — in particolare eventi di forza maggiore (cfr. articolo 35) — ne rendano impossibile o eccessivamente difficile l'attuazione.

Il coordinatore deve presentare una richiesta di **modifica** (cfr. articolo 39) indicante:

- i motivi;
- la data alla quale ha effetto la sospensione. Tale data può essere anteriore alla data di presentazione della richiesta di modifica; e
- la data prevista per la ripresa.

La sospensione **avrà effetto** il giorno indicato nella modifica.

Una volta che le circostanze consentono di riprendere l'attuazione, il coordinatore deve richiedere senza indugio un'altra **modifica** della convenzione per fissare la data di fine della sospensione, la data di ripresa dell'azione (un giorno dopo la data di fine della sospensione), prorogare la durata e apportare altre modifiche necessarie per adeguare l'azione alla nuova situazione (cfr. articolo 39) — a meno che non sia stata risolta la convenzione (cfr. articolo 32). La sospensione sarà **revocata** con effetto dalla data di fine della sospensione fissata nella modifica. Tale data può essere anteriore alla data di presentazione della richiesta di modifica.

Durante la sospensione non saranno versati prefinanziamenti, né potrà essere svolto alcun lavoro. I moduli di lavoro in corso devono essere interrotti e non è possibile avviarne di nuovi.

31.2 Sospensione della convenzione di sovvenzione avviata dall'UE

31.2.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può sospendere la convenzione, in tutto o in parte, se:

- (a) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso o è sospettato di aver commesso:

- (i) errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure
 - (ii) violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza (se applicabile) ecc.); oppure
- (b) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso — nell'ambito di altre sovvenzioni UE concesse a condizioni analoghe — irregolarità, frodi, gravi violazioni degli obblighi o errori sistemici o ricorrenti che incidono in modo rilevante sulla sovvenzione (estensione dei risultati; cfr. articolo 25.5);
- (c) altro:
- (i) questioni relative all'azione collegata: non applicabile
 - (ii) ulteriori motivi di sospensione della convenzione di sovvenzione: non applicabile.

31.2.2 Procedura

Prima di sospendere la convenzione, l'amministrazione erogatrice invierà al coordinatore una **lettera di preinformazione**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di sospendere la convenzione, indicandone i motivi e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni o se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni pervenute, l'amministrazione erogatrice confermerà la sospensione (**lettera di conferma**). Altrimenti comunicherà formalmente l'estinzione della procedura.

La sospensione **avrà effetto** il giorno dopo l'invio della comunicazione di conferma (o a una data successiva indicata nella comunicazione).

Una volta soddisfatte le condizioni per riprendere l'attuazione dell'azione, l'amministrazione erogatrice trasmetterà formalmente al coordinatore una **lettera di revoca della sospensione**, nella quale fisserà la data di fine della sospensione e lo inviterà a chiedere una modifica della convenzione per fissare la data di ripresa (un giorno dopo la data di fine della sospensione), prorogare la durata e apportare altre modifiche necessarie per adeguare l'azione alla nuova situazione (cfr. articolo 39) — a meno che non sia stata risolta la convenzione (cfr. articolo 32). La sospensione sarà **revocata** con effetto dalla data di fine della sospensione fissata nella lettera di revoca della sospensione. Tale data può essere anteriore alla data di spedizione della lettera.

Durante la sospensione non saranno versati prefinanziamenti, né potrà essere svolto alcun lavoro. I moduli di lavoro in corso devono essere interrotti e non è possibile avviarne di nuovi.

I beneficiari non possono chiedere il risarcimento dei danni dovuti alla sospensione decisa

dall'amministrazione erogatrice (cfr. articolo 33).

La sospensione della sovvenzione non pregiudica il diritto dell'amministrazione erogatrice di risolvere la convenzione o porre termine alla partecipazione di un beneficiario (cfr. articolo 32) o di ridurre la sovvenzione (cfr. articolo 28).

ARTICOLO 32 — RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE O CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO

32.1 Risoluzione della convenzione di sovvenzione chiesta dal consorzio

32.1.1 Condizioni e procedura

I beneficiari possono chiedere la risoluzione della convenzione.

Il coordinatore deve presentare una richiesta di **modifica** (cfr. articolo 39) indicante:

- i motivi;
- la data in cui il consorzio termina i lavori relativi all'azione ("data di fine lavori") e
- la data alla quale ha effetto la risoluzione ("data di risoluzione"). Tale data deve essere successiva alla data di presentazione della richiesta di modifica.

La risoluzione **avrà effetto** il giorno di risoluzione indicato nella modifica.

In assenza di motivi o se l'amministrazione erogatrice ritiene che i motivi non giustifichino la risoluzione, la convenzione può considerarsi risolta in modo improprio.

32.1.2 Effetti

Il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la risoluzione — presentare una **relazione periodica** (per il periodo di riferimento rimanente fino alla risoluzione).

L'amministrazione erogatrice calcolerà l'importo definitivo della sovvenzione e il pagamento finale sulla base della relazione presentata e tenendo conto dei contributi forfettari per le attività attuate prima della data di fine lavori (cfr. articolo 22). In via eccezionale è possibile prendere in considerazione contributi forfettari parziali per i moduli di lavoro non completati (ad es. per ragioni tecniche).

Se l'amministrazione erogatrice non riceve la relazione entro il termine stabilito, saranno presi in considerazione solo i contributi forfettari inclusi in una relazione periodica approvata (nessun costo/contributo se non è mai stata approvata alcuna relazione periodica).

Una risoluzione impropria può portare a una riduzione della sovvenzione (cfr. articolo 28).

Dopo la risoluzione continuano ad applicarsi gli obblighi dei beneficiari (in particolare gli articoli 13 (riservatezza e sicurezza), 16 (DPI), 17 (comunicazione, diffusione e visibilità), 21 (relazioni), 25 (controlli, esami, audit e indagini), 26 (valutazione d'impatto), 27 (rifiuto), 28 (riduzione della sovvenzione) e 42 (cessione di pretese pecuniarie)).

32.2 Cessazione della partecipazione del beneficiario chiesta dal consorzio

Non applicabile

32.3 Risoluzione della convenzione di sovvenzione o cessazione della partecipazione del beneficiario avviata dall'UE

32.3.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può risolvere la convenzione o porre termine alla partecipazione di uno o più beneficiari se:

- (a) uno o più beneficiari non aderiscono alla convenzione (cfr. articolo 40);
- (b) nell'azione o nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria di un beneficiario interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente sull'attuazione dell'azione o mettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione (anche legato a uno dei motivi di esclusione di cui all'autocertificazione);
- (c) a seguito della cessazione della partecipazione di uno o più beneficiari, le necessarie modifiche alla convenzione (e il loro impatto sull'azione) sono tali da mettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o ledere il principio della parità di trattamento dei richiedenti;
- (d) l'attuazione dell'azione è diventata impossibile o i cambiamenti necessari al suo proseguimento sono tali da mettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o ledere il principio della parità di trattamento dei richiedenti;
- (e) un beneficiario (o altra persona con responsabilità illimitata dei suoi debiti) è soggetto a una procedura fallimentare o a procedure analoghe (tra cui insolvenza, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione delle attività commerciali ecc.);
- (f) un beneficiario (o altra persona con responsabilità illimitata dei suoi debiti) viola gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o fiscali;
- (g) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali;
- (h) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) è colpevole di frode, corruzione o è coinvolto in un'organizzazione criminale, nel riciclaggio di denaro, in reati connessi al terrorismo (compreso il finanziamento del terrorismo), nel lavoro minorile o nella tratta di esseri umani;
- (i) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) è stato creato in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nel paese di origine (o ha creato un'altra entità a tal fine);
- (j) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso:
 - (i) errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure

- (ii) violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza (se applicabile) ecc.);
- (k) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso — nell'ambito di altre sovvenzioni UE concesse a condizioni analoghe — irregolarità, frodi, gravi violazioni degli obblighi o errori sistemici o ricorrenti che incidono in modo rilevante sulla sovvenzione (estensione dei risultati; cfr. articolo 25.5);
- (l) nonostante la richiesta specifica dell'amministrazione erogatrice un beneficiario non richiede, per il tramite del coordinatore, una modifica della convenzione per porre termine alla partecipazione di una delle sue entità affiliate o dei suoi partner associati che si trova in una delle situazioni di cui alle lettere d), f), e), g), h), i) o j) e per riassegnarne gli incarichi; oppure
- (m) altro:
 - (i) questioni relative all'azione collegata: non applicabile
 - (ii) ulteriori motivi di risoluzione della convenzione di sovvenzione: non applicabile

32.3.2 Procedura

Prima di risolvere la convenzione o porre termine alla partecipazione di uno o più beneficiari, l'amministrazione erogatrice invia al coordinatore o al beneficiario una **lettera di preinformazione**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di procedere alla risoluzione/cessazione, indicandone i motivi, e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni o se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni pervenute, l'amministrazione erogatrice confermerà la risoluzione/cessazione e la data alla quale questa avrà effetto (**lettera di conferma**). Altrimenti comunicherà formalmente l'estinzione della procedura.

La risoluzione/cessazione **avrà effetto** il giorno dopo l'invio della comunicazione di conferma (o a una data successiva indicata nella comunicazione; "data di risoluzione/cessazione").

32.3.3 Effetti

(a) Per la **risoluzione della convenzione di sovvenzione**:

Il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la risoluzione — presentare una **relazione**.

L'amministrazione erogatrice calcolerà l'importo definitivo della sovvenzione e il pagamento finale sulla base della relazione presentata e tenendo conto dei contributi forfettari per le attività attuate prima che abbia effetto la risoluzione (cfr. articolo 22).

In via eccezionale è possibile prendere in considerazione contributi forfettari parziali per i moduli di lavoro non completati (ad es. per ragioni tecniche).

Se la convenzione è risolta per violazione dell'obbligo di presentare relazioni, il coordinatore non può presentare alcuna relazione dopo la risoluzione.

Se l'amministrazione erogatrice non riceve la relazione entro il termine stabilito, saranno presi in considerazione solo i contributi forfettari inclusi in una relazione periodica approvata (nessun contributo se non è mai stata approvata alcuna relazione periodica).

La risoluzione non pregiudica il diritto dell'amministrazione erogatrice di ridurre la sovvenzione (cfr. articolo 28) o di comminare sanzioni amministrative (cfr. articolo 34).

I beneficiari non possono chiedere il risarcimento dei danni dovuti alla risoluzione decisa dall'amministrazione erogatrice (cfr. articolo 33).

Dopo la risoluzione continuano ad applicarsi gli obblighi dei beneficiari (in particolare gli articoli 13 (riservatezza e sicurezza), 16 (DPI), 17 (comunicazione, diffusione e visibilità), 21 (relazioni), 25 (controlli, esami, audit e indagini), 26 (valutazione d'impatto), 27 (rifiuto), 28 (riduzione della sovvenzione) e 42 (cessione di pretese pecuniarie)).

(b) Per la **cessazione della partecipazione del beneficiario**: Non applicabile

SEZIONE 3 ALTRE CONSEGUENZE: RISARCIMENTO DEL DANNO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 33 — RISARCIMENTO DEL DANNO

33.1 Responsabilità dell'amministrazione erogatrice

L'amministrazione erogatrice non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati ai beneficiari o a terzi in conseguenza dell'esecuzione della convenzione, anche per colpa grave.

L'amministrazione erogatrice non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati da qualcuno dei beneficiari o da altri partecipanti all'azione in conseguenza dell'esecuzione della convenzione.

33.2 Responsabilità dei beneficiari

I beneficiari devono risarcire l'amministrazione erogatrice di eventuali danni da quella subiti in conseguenza dell'attuazione dell'azione o della mancata attuazione dell'azione in piena conformità alla convenzione, a condizione che siano imputabili a colpa grave o dolo.

La responsabilità non si estende alle perdite indirette o a danni analoghi (come il mancato guadagno, la perdita di reddito o la perdita di contratti), a condizione che non siano imputabili a un atto doloso o a una violazione della riservatezza.

ARTICOLO 34 — SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE

Nulla nella presente convenzione potrà interpretarsi in modo da impedire l'adozione di

sanzioni amministrative (come l'esclusione dalle procedure di aggiudicazione o di attribuzione dell'UE e/o sanzioni pecuniarie) o di altre misure di diritto pubblico, in aggiunta o in alternativa alle misure contrattuali previste dalla presente convenzione (cfr. ad es. articoli da 139 a 151 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e articoli 4 e 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95¹⁴).

¹⁴ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

SEZIONE 4 FORZA MAGGIORE

ARTICOLO 35 — FORZA MAGGIORE

La parte cui è stato impedito per causa di forza maggiore di adempiere gli obblighi previsti dalla convenzione non può considerarsi in violazione degli stessi.

Per "forza maggiore" si intende ogni situazione o evento che:

- impedisce alle parti di adempiere gli obblighi previsti dalla convenzione;
- è imprevedibile, eccezionale e indipendente dalla volontà delle parti;
- non è attribuibile a errore o negligenza delle parti (o di altri partecipanti all'azione); e
- si rivela inevitabile, nonostante la diligenza impiegata.

Qualsiasi situazione di forza maggiore deve essere formalmente comunicata all'altra parte, senza ritardo, indicando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili.

Le parti devono prendere immediatamente tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di forza maggiore e si adoperano al meglio per riprendere quanto prima l'attuazione dell'azione.

CAPO 6 DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 36 — COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

Alle sovvenzioni che non sono gestite attraverso il portale UE "Funding & Tenders" (cfr. scheda tecnica, punto 1) si applicano le norme specifiche di cui all'allegato 5.

ARTICOLO 37 — INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le disposizioni contenute nella scheda tecnica prevalgono sul resto dei termini e delle condizioni della convenzione.

L'allegato 5 prevale sui termini e sulle condizioni; i termini e le condizioni prevalgono sugli allegati diversi dall'allegato 5.

Le disposizioni di cui all'allegato 2 prevalgono su quelle dell'allegato 1.

ARTICOLO 38 — CALCOLO DEI PERIODI E DEI TERMINI

Ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71¹⁵, i periodi di tempo espressi in giorni, mesi o anni vengono calcolati a partire dal momento in cui si verifica l'evento determinante.

Il giorno nel quale si verifica tale evento non è computato nel periodo. Per "giorni" si intendono i giorni di calendario e non i giorni lavorativi.

¹⁵ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

ARTICOLO 39— MODIFICHE

39.1 Condizioni

La convenzione può essere modificata, purché le modifiche non mettano in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione né ledano il principio della parità di trattamento dei richiedenti.

Le modifiche possono essere chieste da una delle parti.

39.2 Procedura

La parte che chiede una modifica deve presentare una richiesta di modifica firmata direttamente nello strumento Modifiche del portale.

Il coordinatore invia e riceve le richieste di modifica per conto dei beneficiari (cfr. allegato 3). Se è richiesto il cambiamento del coordinatore senza il suo consenso, la richiesta di modifica deve essere presentata da un altro beneficiario (che agisce per conto degli altri beneficiari).

La richiesta di modifica deve contenere:

- i motivi;
- gli idonei documenti giustificativi; e
- per un cambiamento di coordinatore senza il suo consenso: il parere del coordinatore (o la prova che tale parere è stato richiesto per iscritto).

L'amministrazione erogatrice può chiedere ulteriori informazioni.

Se concorda con la richiesta, la parte destinataria deve firmare la modifica tramite lo strumento entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione (o di altra informazione richiesta dall'amministrazione erogatrice). In caso di disaccordo, dovrà comunicare formalmente il proprio dissenso entro lo stesso termine. Il termine può essere prorogato, se necessario ai fini della valutazione della richiesta. Se non pervengono comunicazioni entro il termine, la richiesta è considerata respinta.

Una modifica **entra in vigore** il giorno della firma della parte destinataria.

Una modifica **ha effetto** alla data di entrata in vigore o ad altra data indicata nella modifica.

ARTICOLO 40 — ADESIONE E AGGIUNTA DI NUOVI BENEFICIARI

Non applicabile

ARTICOLO 41 — CESSIONE DELLA CONVENZIONE

In casi giustificati, il beneficiario di una sovvenzione monobeneficiario può chiedere la cessione della sovvenzione a un nuovo beneficiario, a condizione che ciò non metta in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione né leda il principio della parità di trattamento dei richiedenti.

Il beneficiario deve presentare una richiesta di **modifica** (cfr. articolo 39):

- indicante i motivi;
- comprensiva del modulo di adesione (cfr. allegato 3) firmato dal nuovo beneficiario direttamente nello strumento Modifiche del portale; e
- comprensiva dei documenti giustificativi supplementari (se richiesti dall'amministrazione erogatrice).

Il nuovo beneficiario assumerà i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione con effetto a decorrere dalla data di adesione indicata nel modulo di adesione (cfr. allegato 3).

ARTICOLO 42 — CESSIONI DI PRETESE PECUNIARIE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE EROGATRICE

I beneficiari non possono cedere a terzi nessuna pretesa pecuniaria nei confronti dell'amministrazione erogatrice, salvo esplicito accordo scritto dell'amministrazione erogatrice sulla scorta di una richiesta scritta motivata del coordinatore (per conto del beneficiario interessato).

Se l'amministrazione erogatrice non accetta la cessione o non sono rispettate le relative condizioni, la cessione non produrrà effetti.

In nessun caso una cessione può sollevare i beneficiari dai loro obblighi nei confronti dell'amministrazione erogatrice.

ARTICOLO 43 — DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

43.1 Diritto applicabile

La convenzione è disciplinata dal diritto applicabile dell'UE, integrato, ove necessario, dal diritto belga.

Ai beneficiari costituiti da organizzazioni internazionali possono applicarsi norme speciali (se del caso; cfr. scheda tecnica, punto 5).

43.2 Composizione delle controversie

Per le controversie riguardanti l'interpretazione, l'applicazione o la validità della convenzione, le parti devono presentare ricorso dinanzi al Tribunale dell'UE o, in appello, alla Corte di giustizia dell'UE, a norma dell'articolo 272 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Per gli eventuali beneficiari non UE, tali controversie devono essere sottoposte agli organi giurisdizionali di Bruxelles, Belgio, a meno che un accordo internazionale non preveda l'esecutività delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'UE.

Per i beneficiari il cui foro speciale per la risoluzione delle controversie è costituito dall'arbitrato (se del caso; cfr. scheda tecnica, punto 5), in mancanza di composizione amichevole, la controversia sarà risolta conformemente alle regole di arbitrato pubblicate sul portale.

Se una controversia riguarda una sanzione amministrativa, una compensazione o un provvedimento esecutivo ai sensi dell'articolo 299 TFUE (cfr. articoli 22 e 34), i beneficiari

devono adire il Tribunale — o, in appello, la Corte di giustizia — ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

Per le sovvenzioni la cui amministrazione erogatrice è un'agenzia esecutiva dell'UE (cfr. preambolo), le azioni contro la compensazione e i provvedimenti esecutivi devono essere intentate nei confronti della Commissione europea (anziché nei confronti dell'amministrazione erogatrice; cfr. anche articolo 22).

ARTICOLO 44 — ENTRATA IN VIGORE

La convenzione entrerà in vigore il giorno dell'apposizione della firma da parte dell'amministrazione erogatrice o, se posteriore, del coordinatore.

FIRME

Per il coordinatore
Giuseppe TORTORICI
Presidente del Conservatorio

Per l'amministrazione erogatrice

Claudio CASINI
Capo della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea

[firma]
Fatto in [italiano]
il [data]

[firma]
Fatto in [italiano]
il [data]